



COMUNE DI USSITA

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE n. 12 DEL 04-03-20

OGGETTO: Sisma 2016 - Atto di indirizzo per l'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) a nuovi nuclei familiari, nonché per lo spostamento di nuclei già assegnatari in S.A.E. di diversa dimensione.

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di marzo alle ore 16:10, nella Residenza Municipale, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Fraticelli, nominato dapprima Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto di Macerata, prot. n. 44896 del 16.08.2019, insediatosi nella carica in data 21.08.2019, e nominato infine Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 settembre 2019, per la provvisoria gestione del Comune di Ussita fino all'insediamento degli Organi ordinari, ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto sopra indicato.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. SCUDERINI VENANZIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta predisposta dal Responsabile del Servizio Affari Generali, che di seguito si riporta integralmente:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Premesso che:

- tutto il territorio comunale nell'anno 2016 è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, che hanno causato una forte devastazione ed ingentissimi danni al patrimonio immobiliare;
- a seguito di tali scosse sismiche il Sindaco pro-tempore, a tutela dell'incolumità delle persone, con ordinanza n. 110 del 28.10.2016, dichiarava tutti i nuclei abitati di Ussita "zona rossa" e a fronte della situazione di assoluta emergenza, diventata ingestibile, evacuava tutta la popolazione residente in strutture ricettive situate verso la costa, fatti salvi pochi cittadini che, per motivi lavorativi, dovevano rimanere nella zona (allevatori);
- con ordinanza sindacale n. 145 del 29.05.2017 è stata ripermetrata la zona rossa così come prevista con la succitata ordinanza n. 110/2016 andando a riaprire al pubblico transito zone del territorio comunale i cui immobili avevano subito danni minori in conseguenza degli eventi sismici del 2016;
- tale restrizione della zona rossa consentiva il rientro ad Ussita di alcune famiglie che avevano la casa agibile o reperito in autonoma sistemazione immobili agibili;
- tra le misure finalizzate infatti a dare risposta all'emergenza abitativa a favore dei nuclei familiari privi di alloggio e in possesso dei particolari requisiti richiesti, le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 394 del 19/09/2016 e n. 422 del 16/12/2016 prevedevano l'allestimento di strutture abitative di emergenza (S.A.E.) che sono state consegnate ai richiedenti aventi diritto tra la fine dell'anno 2017 ed i primi mesi dell'anno 2018;
- allo scopo del posizionamento delle S.A.E la Giunta comunale, con delibera n. 64 del 28.12.2016, individuava le aree di seguito elencate:
 - Loc. Temporali sito ex ECA – foglio 17 particella n. 12 di proprietà del Comune di Ussita;
 - Loc. Pieve – foglio 17 particelle n. 103 e 117 di proprietà delle sig.re Aureli Daniela e Patrizia;
 - Loc. Pieve - foglio 17 - particella n. 122 di proprietà della sig.ra Paparelli Francesca Argentina;
 - Loc. Pieve - foglio 17 - Particelle n. 123-124-127-415-416-531-666-667-703 di proprietà dei sig.ri Sbriccoli Gianfranco e Todesco Rita;
- con successiva delibera di Giunta comunale n. 6 del 20.03.2017, per le motivazioni espresse nell'atto stesso, in sostituzione del sito in loc. Temporali, area ex ECA, già indicato con la citata deliberazione n. 64/2016, sono state individuate le seguenti ulteriori aree, site in loc. Forapezza, ove posizionare le strutture abitative d'emergenza (S.A.E.):

- Foglio 18 n. 168 di proprietà dei signori Ansuini Eda, Fattori Giovanni, Temperi Francesco, Temperi Maddalena, Temperi Natalina, Montebovi Natalina (Usufruttuaria);
- Foglio 18 n. 172 di proprietà del sig. Caporioni Marco;

Rilevato che l'OCDPC 394 del 19 settembre 2016 all'art. 1 comma 1, individuava le Regioni quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (SAE) di cui all'accordo quadro approvato con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19/09/2016 e n. 422 del 16/12/2016 con le quali vengono altresì fornite disposizioni in merito alla realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE);

Vista altresì l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 460 del 15.06.2017 nella quale, all'art. 2, così come modificato dall'art. 6 dell'ordinanza n. 614 del 12.11.2019, stabilisce che *"Al fine di soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici assicurando il principio del buon andamento dell'amministrazione, i soggetti, che in possesso dei requisiti presentano istanza di assegnazione di SAE ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, decadono dai benefici di cui all'art. 4 del medesimo provvedimento qualora rinuncino all'assegnazione della stessa struttura in assenza della dimostrazione, attestata dal sindaco del comune interessato, di un evento imprevisto ed imprevedibile sopravvenuto, ovvero di comprovate esigenze, che non consenta di adempiere all'impegno assunto in sede di richiesta."*;

Preso atto che:

- così come stabilito dall'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 394/2016 e riportato nel modello di richiesta predisposto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, i richiedenti le SAE devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - ✓ proprietario o affittuario o abitante ad altro titolo di abitazione danneggiata in cui si aveva la dimora principale, abituale e continuativa e che risulti:
 - inagibile con esito "E" a seguito della rilevazione effettuata con scheda AEDES;
 - inagibile con esito "F" di non rapida soluzione, a seguito della rilevazione effettuata con scheda AEDES;
 - in zona rossa;
- le S.A.E sono realizzate in diverse dimensioni in base alla composizione numerica del nucleo familiare, che nella prassi, sono assegnate di norma come segue:
 - ✓ per nuclei familiari fino a n. 2 componenti: S.A.E. di mq 40;
 - ✓ per nuclei familiari fino a n. 4 componenti: S.A.E. di mq 60;
 - ✓ per nuclei familiari da n. 5 componenti: S.A.E. di mq 80;

Vista la delibera del Commissario straordinario, dott. Mauro Passerotti, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 7 del 20.09.2017, con la quale, fra l'altro, si è stabilita l'assegnazione di cassette di dimensioni superiori rispetto a quelle in teoria spettanti in base alla composizione numerica del nucleo familiare, per venire incontro ad esigenze specifiche, il tutto così come di seguito indicato:

- a. persona sola con disabilità al 100% o con assistenza h/24: 60 mq;
- b. famiglia con presenza di handicap grave: SAE di superficie superiore;
- c. genitore unico con 1 figlio con età superiore a 6 anni: 60 mq;
- d. nucleo familiare composto da nonni/nipoti, sorelle o fratelli adulti: SAE di superficie superiore;
- e. genitore unico/genitori con 2 figli con età superiore a 6 anni e di sesso diverso: 80 mq;

Tutto ciò premesso;

Preso atto che, dal momento della assegnazione delle strutture abitative di emergenza, completata a marzo 2018, e quindi a distanza di due anni, sono intervenute numerose variazioni nei nuclei familiari dovute a decessi, separazioni, trasferimenti di residenza, matrimoni, convivenze e nascita di figli, e che a seguito di tali variazioni della composizione dei nuclei familiari, sta accadendo, ed accadrà ancora, che alcune famiglie hanno SAE di metratura superiore rispetto ai componenti attuali del nucleo, o viceversa;

Considerato altresì che per le SAE vi è depositata agli atti dell'Ufficio una lista di attesa di coloro che nel frattempo ne hanno fatto richiesta e non hanno avuto ancora una SAE assegnata, e al contempo di coloro i quali il nucleo familiare è aumentato per causa di eventi della vita quali, nel caso dello scrivente Comune, nascita di figli;

Valutato che il modificarsi di situazioni familiari come sopra illustrati, alla luce di nuove richieste di assegnazione di SAE, comporterebbe lo spostamento di alcune famiglie da una casetta ad un'altra, e con lo spostamento in altra SAE, si andrebbero a causare disagi a persone che ne hanno già subiti in abbondanza;

Preso atto che, sulla scorta di tali variazioni dei nuclei familiari e l'esigenza di valutare l'accoglimento di nuove richieste di SAE in lista di attesa, ed in assenza di precise indicazioni e regolamenti emanati in materia da parte del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. 11404 del 12.12.2019, gli Uffici competenti hanno inviato un apposito quesito allo stesso Dipartimento con il quale si chiedeva l'espressione di un orientamento chiaro che potesse consentire al Comune di decidere oggettivamente al verificarsi dei casi prospettati ai punti precedenti;

Vista la successiva nota prot. n. 1449 del 13.01.2020, assunta al n. 263 del protocollo comunale in data 14.01.2020, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile, nel riscontrare il quesito posto dagli Uffici comunali, ha confermato la competenza del Comune stesso di *"valutare i provvedimenti del caso sulla base della singola concreta situazione fattuale che si presenta e delle specifiche esigenze ad essa connesse, tenendo in considerazione le nuove richieste di assegnazione oltre che la necessità di garantire una sistemazione abitativa idonea alla popolazione colpita dagli eventi sismici"*;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 614 del 12.11.2019 con la quale all'art. 1, comma 8 si dispone che *"I Comuni possono assegnare SAE e unità immobiliari acquisite ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016 o realizzate ai sensi delle ordinanze di protezione civile rese disponibili a nuclei familiari assegnatari del CAS in luogo del CAS o di altre forme di assistenza alloggiativa di cui all'articolo 4 dell'ordinanza n. 394/2016"*;

Richiamato a tal proposito l'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 394/2016, *"Misure volte ad assicurare l'assistenza alle popolazioni in forma transitoria"*, il quale dispone che *"Nell'ambito del coordinamento di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 388/2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria curano, nei rispettivi ambiti territoriali e in raccordo con i Comuni interessati, l'ordinata attuazione delle diverse misure volte ad assicurare, senza soluzione di continuità, l'assistenza in forma transitoria alle popolazioni residenti in edifici danneggiati con esito diverso da "A" successivamente alla chiusura delle aree di accoglienza in tenda, articolate come segue:*

- a) *concessione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 388/2016;*
- b) *ospitalità presso strutture pubbliche all'uopo individuate;*

- c) ospitalità presso strutture alberghiere, anche in altro comune, previa stipula di appositi protocolli tra le Regioni, le Amministrazioni comunali e le organizzazioni rappresentative delle imprese interessate;
- d) utilizzo di abitazioni sfitte e seconde case, previ accordi con i relativi proprietari;
- e) altre soluzioni temporanee, previa verifica di fattibilità tecnica.”;

Valutato pertanto, da una attenta lettura delle disposizioni emanate dal Dipartimento della Protezione Civile citate ai due paragrafi precedenti, che è possibile assegnare le SAE che si renderanno disponibili anche a nuclei familiari, aventi diritto, che hanno avuto edifici danneggiati con esito diverso da “A”, assegnatari del CAS ed in sostituzione dello stesso;

Ritenuto pertanto opportuno fissare nuovi criteri e priorità per l’assegnazione delle strutture abitative di emergenza, nonché per lo spostamento fra una struttura e l’altra di nuclei familiari aventi diritto, ad integrazione di quanto già stabilito con la delibera del Commissario straordinario, dott. Mauro Passerotti, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 7 del 20.09.2017, alla luce di tutte le considerazioni esposte, ed in particolare tenuto conto delle variazioni che sono intervenute ed intervengono nell’ambito dei nuclei familiari, delle nuove disposizioni emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, nonché, più in generale, alla luce di esigenze differenti rispetto a quelle dei periodi immediatamente successivi agli eventi sismici, esigenze che, all’epoca, dovevano fronteggiare una emergenza senza precedenti;

Considerato tutto quanto sopra indicato, si propone al Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, di deliberare quanto segue:

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di fissare, anche in osservanza di quanto stabilito dall’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n. 394/2016 e allegato modello di richiesta alla stessa, i seguenti requisiti in ordine alla assegnazione delle SAE ai relativi richiedenti, stabilendo che i requisiti di cui alla lettera a) hanno priorità rispetto a quelli di cui alla lettera b):

- a) proprietario o affittuario o abitante ad altro titolo di abitazione danneggiata in cui si aveva la dimora principale, abituale e continuativa e che risulti:
 - inagibile con esito “E” a seguito della rilevazione effettuata con scheda AEDES;
 - inagibile con esito “F” di non rapida soluzione, a seguito della rilevazione effettuata con scheda AEDES;
 - in zona rossa;

Per dimora abituale e continuativa si richiama l’art. 1 comma 5 dell’OCDPC n. 614/2019 il quale dispone che *“Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento dei nuovi contributi per l’autonomia sistemazione, nonché per le nuove assegnazioni delle SAE, per abitazione principale, abituale e continuativa ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza n. 388/2016 deve intendersi l’unità immobiliare in cui un soggetto appartenente al nucleo familiare dimorava per un lasso temporale non inferiore a dodici mesi, senza computare nel calcolo di tale periodo eventuali assenze per ferie nonché comprovate e temporanee esigenze di natura socio sanitarie o lavorative, non ricorrenti.”;*

- b) assegnazione di SAE, resesi disponibili, ai nuclei familiari dimoranti in maniera continuativa nel territorio comunale presso edifici danneggiati con esito diverso da “A”, assegnatari del CAS in luogo del CAS. Per dimora abituale e continuativa si richiama l’art. 1 comma 5 dell’OCDPC n. 614/2019, il quale dispone che *“Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento dei nuovi contributi per l’autonomia sistemazione, nonché per le nuove assegnazioni delle SAE, per abitazione principale, abituale e continuativa ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza n. 388/2016 deve intendersi*

l'unità immobiliare in cui un soggetto appartenente al nucleo familiare dimorava per un lasso temporale non inferiore a dodici mesi, senza computare nel calcolo di tale periodo eventuali assenze per ferie nonché comprovate e temporanee esigenze di natura socio sanitarie o lavorative, non ricorrenti.”;

3. di fissare, in ordine allo spostamento di nuclei familiari già assegnatari di SAE, i seguenti criteri che ne legittimano lo spostamento stesso:
 - spostamento in SAE di dimensioni inferiori rispetto a quella assegnata in precedenza di nuclei familiari che hanno perso i requisiti per il suo mantenimento a seguito di modifica della composizione del nucleo familiare avvenuta per decesso di uno o più componenti, per separazioni, anche di fatto, divorzi o trasferimenti di residenza o altra causa e/o evento della vita che può aver determinato la modifica, in diminuzione, della composizione del nucleo familiare originario assegnatario della SAE;
 - spostamento in SAE di superfici superiori di nuclei familiari la cui composizione sia aumentata a seguito della nascita o adozione di figli, matrimoni, convivenze, o comunque, variazioni in aumento del nucleo familiare dovute ad esigenze di assistenza personale e/o familiare, a condizione che qualunque variazione sia avvenuta successivamente alla assegnazione della prima SAE, la quale, anche sulla base dei criteri fissati con la citata delibera del Commissario straordinario, dott. Mauro Passerotti, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 7 del 20.09.2017, non sia più idonea alle esigenze del nucleo familiare modificato in aumento;
4. di stabilire ulteriormente che, con esclusivo riguardo agli spostamenti dei nuclei familiari fra SAE di metrature diverse, e con ancora maggior attenzione per gli spostamenti da una SAE di metratura superiore ad una inferiore, si debba necessariamente valutare la presenza di richiedenti in lista di attesa;
5. di dare mandato al Servizio Affari Generali a porre in essere tutti gli atti necessari a dare piena e concreta esecuzione alla presente deliberazione;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
(Romina Cecola)

Ritenuto che la stessa risponde agli indirizzi di questa gestione commissariale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Atteso che dal presente atto non risultano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e quindi non necessita del parere di regolarità contabile;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto espresso ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del decreto-legislativo 267/2000, dal Responsabile del Servizio Affari Generali;

DELIBERA

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di fissare, anche in osservanza di quanto stabilito dall'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 394/2016 e allegato modello di richiesta alla stessa, i seguenti requisiti in ordine alla assegnazione delle SAE ai relativi richiedenti, stabilendo che i requisiti di cui alla lettera a) hanno priorità rispetto a quelli di cui alla lettera b):
 - c) proprietario o affittuario o abitante ad altro titolo di abitazione danneggiata in cui si aveva la dimora principale, abituale e continuativa e che risulti:
 - inagibile con esito "E" a seguito della rilevazione effettuata con scheda AEDES;
 - inagibile con esito "F" di non rapida soluzione, a seguito della rilevazione effettuata con scheda AEDES;
 - in zona rossa;

Per dimora abituale e continuativa si richiama l'art. 1 comma 5 dell'OCDPC n. 614/2019 il quale dispone che *"Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento dei nuovi contributi per l'autonomia sistemazione, nonché per le nuove assegnazioni delle SAE, per abitazione principale, abituale e continuativa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 deve intendersi l'unità immobiliare in cui un soggetto appartenente al nucleo familiare dimorava per un lasso temporale non inferiore a dodici mesi, senza computare nel calcolo di tale periodo eventuali assenze per ferie nonché comprovate e temporanee esigenze di natura socio sanitarie o lavorative, non ricorrenti."*

- d) assegnazione di SAE, resesi disponibili, ai nuclei familiari dimoranti in maniera continuativa nel territorio comunale presso edifici danneggiati con esito diverso da "A", assegnatari del CAS in luogo del CAS. Per dimora abituale e continuativa si richiama l'art. 1 comma 5 dell'OCDPC n. 614/2019, il quale dispone che *"Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento dei nuovi contributi per l'autonomia sistemazione, nonché per le nuove assegnazioni delle SAE, per abitazione principale, abituale e continuativa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 deve intendersi l'unità immobiliare in cui un soggetto appartenente al nucleo familiare dimorava per un lasso temporale non inferiore a dodici mesi, senza computare nel calcolo di tale periodo eventuali assenze per ferie nonché comprovate e temporanee esigenze di natura socio sanitarie o lavorative, non ricorrenti."*
3. di fissare, in ordine allo spostamento di nuclei familiari già assegnatari di SAE, i seguenti criteri che ne legittimano lo spostamento stesso:
 - spostamento in SAE di dimensioni inferiori rispetto a quella assegnata in precedenza di nuclei familiari che hanno perso i requisiti per il suo mantenimento a seguito di modifica della composizione del nucleo familiare avvenuta per decesso di uno o più componenti, per separazioni, anche di fatto, divorzi o trasferimenti di residenza o altra causa e/o evento della vita che può aver determinato la modifica, in diminuzione, della composizione del nucleo familiare originario assegnatario della SAE;
 - spostamento in SAE di superfici superiori di nuclei familiari la cui composizione sia aumentata a seguito della nascita o adozione di figli, matrimoni, convivenze, o comunque, variazioni in aumento del nucleo familiare dovute ad esigenze di assistenza personale e/o familiare, a condizione che qualunque variazione sia avvenuta successivamente alla assegnazione della prima SAE, la quale, anche sulla base dei criteri fissati con la citata delibera del Commissario straordinario, dott. Mauro Passerotti, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 7 del 20.09.2017, non sia più idonea alle esigenze del nucleo familiare modificato in aumento;

4. di stabilire ulteriormente che, con esclusivo riguardo agli spostamenti dei nuclei familiari fra SAE di metrature diverse, e con ancora maggior attenzione per gli spostamenti da una SAE di metratura superiore ad una inferiore, si debba necessariamente valutare la presenza di richiedenti in lista di attesa;
5. di dare mandato al Servizio Affari Generali a porre in essere tutti gli atti necessari a dare piena e concreta esecuzione alla presente deliberazione;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

SETTORE "AFFARI GENERALI"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del settore
F.to CECOLA ROMINA

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to DOTT. Fraticelli Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCUDERINI VENANZIO

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 03-06-20 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Ussita, li 03-06-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCUDERINI VENANZIO

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della legge n.267/00.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCUDERINI VENANZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Ussita, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCUDERINI VENANZIO
